

## RICONOSCIMENTO PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO

(ARTT. 1 e 7 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

### A) PREMESSA

La Regione del Veneto riconosce, mediante iscrizione nel Registro regionale istituito con D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 (in attuazione degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), la personalità giuridica ad Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione (come individuate dal Titolo V° - art. 117 della Costituzione) e le cui finalità statutarie si esauriscono nel suo ambito territoriale.

Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'Ente acquista una "*autonomia patrimoniale perfetta*" e gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili, anche con il proprio patrimonio personale, per le obbligazioni assunte dallo stesso Ente.

In particolare, i presupposti e la documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono i seguenti.

### B) PRESUPPOSTI

1. le finalità statutarie dell'Ente devono rientrare nelle materie attribuite alla **competenza regionale** e devono esaurirsi nell'**ambito territoriale della Regione del Veneto** (ambito da indicare espressamente nell'Atto Costitutivo e nello Statuto);
2. **assenza di scopo di lucro** (ambito da indicare espressamente nell'Atto Costitutivo e nello Statuto);
3. un **patrimonio indisponibile, necessario per il conseguimento della personalità giuridica**, costituito da un deposito monetario, non inferiore nel minimo a € **15.000** per le Associazioni e a € **30.000** per le Fondazioni (da indicare espressamente nell'Atto Costitutivo e nello stato patrimoniale del bilancio), come richiamato al successivo punto 4 della lettera C), relativo alla documentazione da presentare.

### C) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1. **ISTANZA IN BOLLO** (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza), sottoscritta dal legale rappresentante, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi mediante:

- **messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:**  
[entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it](mailto:entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it)
- **raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:**

Regione del Veneto  
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi  
Fondamenta S. Lucia  
Cannaregio, 23  
30121 VENEZIA

La suddetta istanza dovrà contenere:

- l'indicazione sintetica degli scopi;
  - la sede legale;
  - il codice fiscale;
  - l'ammontare del patrimonio;
  - le finalità statutarie dell'Ente limitate all'ambito territoriale della Regione del Veneto;
  - il recapito ed un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le eventuali e successive comunicazioni;
  - l'elenco della documentazione allegata all'istanza.
2. **COPIA AUTENTICA DELL'ATTO PUBBLICO** notarile, registrato e in bollo (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza), di costituzione dell'Ente (art. 14, comma 1, codice civile) e del relativo Statuto; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES.

Nell'ipotesi in cui, successivamente alla costituzione dell'Ente in forma di atto pubblico e prima della presentazione dell'istanza di riconoscimento, siano state apportate delle modifiche statutarie, deve essere prodotta anche una copia autentica in bollo (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza) del Verbale redatto per atto pubblico notarile registrato, relativo alle ultime modifiche apportate, con allegato lo Statuto aggiornato; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES.

Nell'ipotesi in cui, trattandosi di Associazioni, l'Ente sia stato costituito con scrittura privata, ai fini del riconoscimento deve essere prodotta una copia autentica in bollo (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza) dell'atto pubblico notarile registrato e dello Statuto vigente che ne costituisce parte integrante, nel quale risulti espressamente definito quanto disposto dall'art. 14 del codice civile; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES.

3. **RELAZIONE** sulla situazione patrimoniale e finanziaria, descrittiva anche degli elementi costitutivi il patrimonio dell'Ente e dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali (**Fondo di Gestione**) nonché sull'attività che svolgerà l'Ente e, se si tratta di Associazione di fatto già operativa, anche su quella già svolta nel passato, sottoscritta dal legale rappresentante.
4. **CERTIFICAZIONE BANCARIA** relativa al **patrimonio indisponibile**, che deve essere costituito da un deposito monetario non inferiore nel minimo a € **15.000** per le Associazioni e a € **30.000** per le Fondazioni. Il patrimonio indisponibile deve risultare espressamente nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio.
5. se si tratta di Associazione di fatto già operativa, **COPIA SEMPLICE**, sottoscritta dal legale rappresentante, **DEI DOCUMENTI CONTABILI** approvati, relativi agli ultimi due anni (bilanci consuntivi), accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, ove previsto.
6. se già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell'atto pubblico, **COPIA AUTENTICA, IN CARTA LIBERA, DEI VERBALI E/O DEGLI ATTI** relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l'Organo di Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni.
7. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** relativa all'Organo di Amministrazione.
8. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, per l'istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B. a pag. 4).
9. fotocopia di un **DOCUMENTO DI IDENTITÀ** del legale rappresentante, in corso di validità.

#### **D) FONDAZIONE TESTAMENTARIA**

**ISTANZA IN BOLLO** (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza), sottoscritta dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante della istituenda Fondazione, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi mediante:

- **messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:**  
[entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it](mailto:entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it)
- **raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:**

Regione del Veneto  
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi  
Fondamenta S. Lucia  
Cannaregio, 23  
30121 VENEZIA

La suddetta istanza deve essere corredata dalla documentazione di cui ai punti 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 della lettera C).

Deve, altresì, essere prodotta la seguente documentazione:

- **COPIA SEMPLICE DEL VERBALE NOTARILE** di pubblicazione del testamento.

- **COPIA AUTENTICA, IN CARTA LIBERA, DELLA PERIZIA DI STIMA** attuale asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio) dei beni immobili o mobili.
- **CERTIFICAZIONE BANCARIA**, per l'ammontare in denaro, che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente.
- **DICHIARAZIONE DELL'ESECUTORE TESTAMENTARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE** relativa all'ammontare complessivo del patrimonio netto della Fondazione.

**N.B. nell'atto pubblico di costituzione (lettera C, punto 2) deve essere indicata la presenza di eventuali eredi legittimari.**

#### **E) TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI "IPAB" IN ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI**

- in via preventiva, deve essere formalizzata apposita istanza alla Struttura regionale competente per la "depubblicizzazione" dell'IPAB, secondo quanto indicato dalla legge regionale 25 giugno 1993, n. 24.
- una volta emanato il Decreto di depubblicizzazione dell'Ente da parte della predetta Struttura regionale, si potrà procedere alla trasformazione dell'IPAB in Associazione/Fondazione di diritto privato con atto pubblico notarile. In tale atto dovrà essere indicato che con la trasformazione l'Ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'Ente che ha effettuato la trasformazione.
- successivamente, dovrà essere presentata **ISTANZA IN BOLLO** (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza), sottoscritta dal legale rappresentante, di iscrizione della Associazione/Fondazione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi mediante:

- **messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:**

[entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it](mailto:entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it)

- **raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:**

Regione del Veneto  
 Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi  
 Fondamenta S. Lucia  
 Cannaregio, 23  
30121 VENEZIA

La suddetta istanza dovrà contenere gli elementi indicati alla lettera C), punto 1.

A corredo dell'istanza dovrà essere prodotta **COPIA AUTENTICA DELL'ATTO PUBBLICO** notarile, registrato e in bollo (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza) di trasformazione dell'Ente e del relativo Statuto, nonché la documentazione di cui alla lettera C), punti 3 - 6 - 7- 8 - 9; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES.

Si evidenzia che il patrimonio da indicare nell'atto pubblico di trasformazione deve essere costituito dal patrimonio dell'IPAB trasformata, del quale, per i beni immobili, dovrà essere prodotta **COPIA AUTENTICA, IN CARTA LIBERA, DELLA RELATIVA PERIZIA DI STIMA** asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio), aggiornata ad un termine antecedente alla presentazione dell'istanza non superiore a 180 giorni e **CERTIFICAZIONE BANCARIA**, per il patrimonio in denaro, che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente.

Qualora si intendano conferire nel patrimonio altri beni, gli stessi dovranno essere dimostrati da idonea documentazione:

- per il patrimonio in denaro: certificazione bancaria, che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente;
- per eventuali ulteriori beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili: copia autentica, in carta libera, della perizia di stima asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio), aggiornata ad un termine antecedente alla presentazione dell'istanza non superiore a 180 giorni.

#### **F) REGOLE**

- Per la **ricostituzione delle Regole** si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e s.m.i.;

- per la **fusione tra più Regole** si rinvia alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1305 del 23 luglio 2013 e al successivo decreto n. 190 del 7 giugno 2021.

o o o o o o

**N.B. Al fine della dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per le istanze presentate mediante PEC, va prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 8, della lettera C), in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale dichiarazione e non sull'istanza presentata). L'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale.**

#### **TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato verrà concluso nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, **completa della documentazione prescritta**, da parte della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

#### **NOTA INFORMATIVA**

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti su iniziativa delle parti nei documenti sopra citati, nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (*ex art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000*), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità con riferimento alle disposizioni comunitarie e nazionali nonché ai provvedimenti applicativi regionali in materia di tutela della *privacy*.